

Ministero - Personale (Spese fisse): Ministero, lire 998,751.77; Commissione, lire 983,751.77.

Onorevole ministro, accetta la riduzione proposta dalla Commissione?

Depretis, *ministro dell'interno*. Sì.

Presidente. Allora rimane approvato il capitolo 1° secondo lo stanziamento proposto dalla Commissione in lire 983,751.77.

(*È approvato e sono pure approvati senza discussione i seguenti capitoli fino all'11 inclusive.*)

Capitolo 2. Ministero - Spese d'ufficio, lire 72,300.

Capitolo 3. Ministero. Fitto e manutenzione di locali, lire 15,400.

Capitolo 4. Consigli di Stato - Personale (Spese fisse), lire 454,450.

Capitolo 5. Consiglio di Stato - Spese d'ufficio, lire 22,000.

Capitolo 6. Funzioni pubbliche e feste governative, lire 30,000.

Capitolo 7. Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile, lire 5,000.

Capitolo 8. Indennità di traslocamento agli impiegati, lire 110,000.

Capitolo 9. Ispezioni e missioni amministrative, lire 151,200.

Capitolo 10. Dispacci telegrafici governativi, (Spesa d'ordine), lire 437,625.

Capitolo 11. Spese casuali, lire 130,000.

- Spese per gli archivi di Stato, Personale (Spese fisse), lire 596,096.40.

Onorevole Pascolato ha facoltà di parlare.

Pascolato. I fatti che danno origine alla interrogazione mia si espongono in due parole.

Il giorno 12 maggio prossimo passato il Ministero dell'interno con telegramma alla sovrintendenza degli archivi di Stato di Venezia, proibiva, o, per essere più esatti, sospendeva da quel momento in poi qualunque ispezione o copia dei documenti relativi ai crediti contemplati dalla legge 26 marzo 1875, n. 3015. Non c'è bisogno di dire alla Camera che si tratta della legge di riconoscimento dei crediti verso i cessati Governi di Milano e di Venezia. Un tale divieto, per quanto mi consta, fu poi com'era naturale esteso anche alla sovrintendenza dell'archivio di Stato di Milano. Tre giorni dopo, se non sono male informato, giungeva alla sovrintendenza dell'archivio di Stato di Venezia una nota del Ministero dell'interno, nella quale si commentava questa sospensione accennando agli inconvenienti cui avrebbe potuto dar luogo il con-

cedere ai privati la copia o l'ispezione di quei registri, e s'invitava la sovrintendenza ad attendere la determinazione che il ministro dell'interno, di concerto col ministro del Tesoro, avrebbe trovato di dare.

Da che muoveva il fatto della sospensione?

Evidentemente da ciò che quelli, tra i creditori dei cessati Governi di Venezia e di Milano, i quali si trovavano sprovvisti dei titoli originari dei loro crediti accedevano agli archivi, nell'intendimento ben naturale di rinvenire delle prove equivalenti ai documenti smarriti, prove facili a rinvenirsi consultando ed esaminando quei registri.

Le conseguenze del fatto sono facili a comprendersi.

Esse prima di tutto colpiscono i piccoli creditori anziché i grandi, perchè i grandi creditori, le famiglie doviziose, le grandi case bancarie o commerciali hanno i loro documenti in pienissima regola, quantunque risalgano a tempo remoto. Per conseguenza i grandi creditori non si trovano punto imbarazzati a giustificare davanti alla Commissione i loro crediti.

Bisogna poi notare che l'impossibilità, in cui alcuni dei creditori possono trovarsi di presentare i titoli originari, dipende sempre da circostanze fortuite, da accidentali smarrimenti, da incendi, da dispersioni, ecc.; fatti insomma non imputabili certo a questi creditori. Per esempio, l'onorevole ministro dell'interno non può ignorare che rispetto all'ultimo prestito contratto dal Governo provvisorio di Venezia, quello cioè del 9 aprile 1849, non tutti i titoli furono emessi nell'atto in cui si contrasse il prestito. Molti creditori, per le contingenze dolorosissime in cui Venezia trovavasi in quel momento, non furono in caso di procurarsi neppure i primi documenti, le ricevute dei fatti versamenti. Si aggiunga che alcuni di questi titoli, quelli spettanti in particolare ai minorenni o agli interdetti, stavano, come prescriveva la legge austriaca, nel depositario giudiziale ed erano ivi conservati; e che il Governo austriaco, nell'atto in cui negava ogni valore alle obbligazioni contratte dal Governo provvisorio di Venezia, ordinava, con misura che adesso è inutile qualificare, l'abbruciamento di tutti i titoli appunto che si trovavano nei depositi giudiziali.

Di questo abbruciamento, il quale avvenne se non m'inganno nel 1864, per opera di una Commissione speciale istituita presso la Cassa provinciale di finanza in Venezia, fu per fortuna, fatto un verbale scrupolosissimo, ed ivi sono fedelmente